

cutico va senz'altro in vigore pei quartieri nuovi.

**Crispi, presidente del Consiglio.** È inutile dirlo: è nella natura stessa delle cose; poichè pei quartieri nuovi non ci può essere vincolo di sorta.

**Merlani.** Prendo atto anche di questa dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ho già osservato che nei quartieri nuovi, che si sono in molte delle nostre città formati, i farmacisti esercenti, in virtù delle antiche leggi, non hanno alcun diritto; ma nelle città dove c'erano le farmacie piazzate, bisognava che i nuovi farmacisti rispettassero il circuito, entro il quale le medesime sono esercitate.

A Napoli non si è messo mai in dubbio la libertà dell'esercizio fuori del circuito delle vecchie farmacie; i tribunali hanno sempre accettato questo concetto, ed è quindi inutile parlarne.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlani.

**Merlani.** Mi permetto di domandare ancora una spiegazione in linea di fatto. (*Oh! oh! — Rumori.*)

È avvenuto in Piemonte che i quartieri nuovi furono assoggettati alla medesima legge dei quartieri vecchi; e coloro, i quali avevano aperto farmacie in quartieri nuovissimi, non hanno potuto invocare la legge nuova; e quando l'hanno invocata e furono citati davanti ai tribunali, i tribunali e le Corti hanno detto che non c'è differenza tra quartieri nuovi e quartieri vecchi, e che tutti sono soggetti alla medesima legge. Di guisa che i quartieri nuovi vennero in Piemonte assoggettati alle Regie patenti; e, se si vollero aprire farmacie nuove, fu necessario passare per la trafila dell'autorità politica e delle autorità locali, le quali, ad onor del vero, furono sempre larghe.

Ora io desideravo, se era possibile, qualche cosa di più. Questi quartieri nuovi, invece di essere assoggettati alla legge vecchia, cioè alla così detta legge del concorso, potrebbero essere senz'altro ammessi al beneficio della legge nuovissima; si potrebbe stabilire che non debba più essere osservata per essi la legge antica, ma che siano ammessi a godere del beneficio, che oggi proclamiamo in modo ufficiale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Si rassicuri l'onorevole Merlani. Questa questione fu più volte portata al Parlamento, e ricordo che qualche deputato piemontese venne ad interrogarmi a questo proposito, ed io risposi nel medesimo senso. E, lo ripeto, non può essere altrimenti.

Tutti coloro che vogliono aprire una farmacia non devono che ottemperare alle disposizioni dell'articolo 26 della legge; cioè a dire, quindici giorni prima di aprirla debbono farne dichiarazione al prefetto. Fatto questo sono nel loro diritto, a meno che non vogliano aprire la farmacia là dove c'è un privilegio.

Ma i quartieri nuovi costituiscono tante nuove città, ed ivi è integro il diritto secondo la legge del 1888. Non si deve quindi che ubbidire alle condizioni dell'articolo 26.

**Merlani.** Mi auguro che i magistrati si informino a questi concetti. (*Rumori.*)

**Presidente.** Non essendovi altre obiezioni, pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato.*)

« Art. 3. In caso di dissenso delle parti lo ammontare del compenso sarà determinato da una Commissione provinciale composta del presidente del tribunale civile del capoluogo, o di un giudice da lui delegato, di un consigliere di prefettura, e di un eletto dal Consiglio provinciale di sanità.

« Potrà la Commissione durante le procedure autorizzare la immediata apertura della farmacia mediante idonea cauzione pel possibile compenso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** Le stesse savie osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che hanno indotto l'onorevole Merlani a non insistere nel suo emendamento, consigliano me a proporre un'aggiunta a questo articolo 3, della quale ho già comunicato il testo all'onorevole Commissione.

La magistratura nell'interpretare ed applicare l'articolo 68 della legge 22 dicembre 1888 ha stabilito il criterio che, dove vincoli e privilegi esistevano, le nuove farmacie, eccettuati i quartieri nuovi, (ma si badi, i *quartieri nuovi e non quelli rifabbricati*, ai quali evidentemente si riferiva testè l'onorevole Merlani) non si potessero aprire, se non a norma delle leggi preesistenti da cui i vincoli e privilegi traevano origine. Ma nel tempo